

Codice A18150

D.D. 18 giugno 2015, n. 1454

Art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Fase di verifica del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) inerente al "Programma degli interventi di manutenzione e sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale (PISIMM)", proposto dalla Comunità montana Valli del Monviso - Esclusione del programma dalla fase di Valutazione del procedimento di VAS e dalla procedura di Valutazione di Incidenza.

Vista l'istanza presentata in data 23/03/2015, con la quale la Comunità montana Valli del Monviso, con sede in via Santa Croce 4, Paesana - 12034 (CN), ha avviato la fase di verifica della procedura di VAS relativamente al "Programma degli interventi di manutenzione e sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale (PISIMM)", rendendo disponibile il Documento per la verifica al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale;

considerato che il suddetto programma costituisce l'insieme delle proposte di intervento associate alle diverse criticità individuate sulla base delle indagini effettuate nell'ambito del territorio della Comunità Montana Valli del Monviso, in Provincia di Cuneo, che comprende le aree della Valle Varaita e della Valle Po, e riguarda le seguenti tipologie di interventi:

- opere idrauliche "classiche" e opere idrauliche di ingegneria naturalistica;
- manutenzioni di opere e di alvei;
- opere di versante classiche e opere di versante di ingegneria naturalistica;

considerato che il programma interessa un ambito territoriale in cui sono presenti le seguenti Aree protette ed Aree contigue di cui alla l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" ed i seguenti Siti della Rete natura 2000, individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli":

- Riserva naturale del Pian del Re
- Riserva naturale di Paesana
- Riserva naturale della Confluenza del Bronda
- Riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi
- Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto cuneese
- SIC e ZPS Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè IT1160058
- SIC Grotta di Rio Martino IT1160037
- SIC Confluenza Po - Bronda IT1160009

preso atto che il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, così come previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, verificata la natura e le caratteristiche del programma, ha attivato, con nota prot. n. 9843/A16130 del 23/03/2015, l'Organo Tecnico Regionale ed ha individuato nella Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, la struttura regionale competente per l'espressione del provvedimento di verifica, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1-13451 del 08/03/2010;

preso atto che il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, con nota prot. n. 9801/ A16130 del 26/03/2015, ha provveduto a trasmettere la documentazione inerente al procedimento in oggetto alle amministrazioni individuate come soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati dagli effetti che l'attuazione del programma può avere sull'ambiente;

preso atto che, con d.d. n. 1202 del 21/05/2015, è stata delegata la responsabilità del procedimento al Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

preso atto che, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata effettuata in data 29/04/2015 la riunione della conferenza di servizi, al fine di garantire un'esauritiva e celere consultazione dei suddetti soggetti competenti in materia ambientale;

preso atto che l'istruttoria dell'organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA;

considerati i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico in sede istruttoria, nonché provenienti dai soggetti competenti in materia ambientale;

in accordo col nucleo centrale dell'organo tecnico regionale;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, si evidenzia quanto segue:

- gli interventi in programma sono finalizzati a:
 - garantire un livello di protezione adeguato del territorio rispetto al rischio idraulico, geomorfologico e valanghivo compatibile con l'assetto insediativo, infrastrutturale, produttivo;
 - garantire la protezione della risorsa-suolo, ai fini della prevenzione del rischio geomorfologico;
 - garantire la conservazione della diversità biologica degli ecosistemi naturali;
 - garantire l'uso sostenibile delle risorse e degli spazi naturali;
 - favorire lo sviluppo sostenibile dell'economia montana e la valorizzazione dell'identità culturale espressa dalle forme di presidio umano, concorrendo al recupero del patrimonio culturale, storico ed architettonico
- il programma di interventi risulta in generale migliorativo delle attuali condizioni di assetto idrogeologico del territorio in esame e riveste pertanto particolare importanza per la tutela del territorio e conseguentemente della pubblica incolumità;
- gli obiettivi generali del Programma tengono conto delle esigenze di tutela della biodiversità e degli ecosistemi naturali;
- i macro-obiettivi del Programma sono in sintonia con quelli più specifici del Piano paesaggistico regionale (P.p.r.), in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati all'uso sostenibile delle risorse e degli spazi naturali e alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione degli ambiti montani e della loro identità paesaggistica, naturalistica e culturale.
- gli interventi di risanamento delle reti di acquedotto e di fognatura e di tutela della produttività di sorgenti, a carattere locale, agiscono in funzione di una migliore fruibilità della risorsa idrica ed in particolare di quella destinata all'uso potabile; per tale fattispecie di interventi, impatti minimi e temporanei (produzione di polveri ed intorbidimenti delle acque) possono verificarsi esclusivamente nella fase di cantiere;
- sono stati individuati, a livello preliminare, gli effetti negativi e positivi degli interventi previsti sulle componenti naturalistiche e sono state indicate inoltre alcune tipologie di misure di mitigazione che saranno adottate in fase di progettazione degli interventi, al fine di ridurre gli impatti e le interferenze prevedibili a carico degli habitat e delle specie tutelate, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio;
- al fine di aumentare la compatibilità degli interventi previsti dal PISIMM con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale, di tutela della fauna selvatica ed acquatica e di tutela della biodiversità e degli ecosistemi naturali, è necessario il recepimento di specifiche

prescrizioni, inerenti allo sviluppo della progettazione degli interventi contenuti nel PISIMM e vincolanti ai fini del rilascio dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi, esplicitate nel dispositivo.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008;
vista la D.G.R. n. 1-13451 del 08/03/2010;
vista la determinazione n. 1202 del 21/05/2015 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di ritenere che il “Programma degli interventi di manutenzione e sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale (PISIMM)”, proposto dalla Comunità montana Valli del Monviso, sia escluso dalla fase di Valutazione del procedimento di VAS e dalla procedura di Valutazione di Incidenza, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, inerenti allo sviluppo della progettazione degli interventi contenuti nel PISIMM e vincolanti ai fini del rilascio dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi:

1. Il Programma dovrà essere rivisto cercando di perseguire un maggior equilibrio tra i due aspetti richiamati dall'art. 8, comma 4, della L.R. n. 13/1997 (“Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche”), che prevede che gli interventi debbano essere destinati alla tutela ed alla produzione delle risorse idriche, nonchè alle connesse attività di sistemazione idrogeologica del territorio. Si segnala in particolare come alcuni interventi destinati alla messa in sicurezza di infrastrutture stradali o di viabilità rurale non risultino coerenti con gli obiettivi sopra richiamati degli interventi.
2. Dovranno essere inseriti nel Programma interventi riguardanti gli aspetti relativi all'eliminazione di piccoli scarichi non adeguatamente depurati e all'adeguamento funzionale di piccoli sistemi di depurazione a servizio dei comuni della Comunità Montana Valli del Monviso, che dovranno essere necessariamente concordati con i gestori del servizio idrico integrato che operano nel territorio delle Valli del Monviso.
3. La progettazione degli interventi previsti dal PISIMM dovrà seguire le disposizioni e le indicazioni dettate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e relative Direttive tecniche di piano, ed essere coerente con il quadro dei dissesti e le norme previste dai piani regolatori comunali già adeguati al PAI.
4. Il programma non dovrà interferire con i diritti delle concessioni legittimamente costituite né con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile; □ gli interventi dovranno essere concordati

con l'autorità idraulica competente e dovranno essere segnalate al Settore Gestione Risorse del Territorio – Ufficio Acque della Provincia di Cuneo ed ai titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica eventuali attività che possano influire sul quadro concessorio in essere, al fine di avviare con tempistiche congruenti, qualora sia necessario, le relative necessarie procedure.

5. Dovrà essere garantita e verificata la compatibilità con il seguente quadro programmatico e normativo:

- Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (adottato con Deliberazione n°1 del 24.02.2010 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato definitivamente con D.P.C.M. 08.02.2013);
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con sono stati emanati i “Criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica”;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i., dal D.M. 10.09.2010 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 219 del 18.09.2010) e Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata DGR n. 30-12221 del 28.09.2009;
- D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R - Regolamento regionale recante ‘Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)’ e s.m.i., aggiornato con il Regolamento Regionale 1/R-2014;
- D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R - ‘Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica’ e s.m.i.;
- D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R - ‘Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)’;
- D.P.G.R. 16.11.2001, n. 16/R - Regolamento regionale recante: ‘Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza’;
- R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
- D.P.G.R. 06.12.2004, n. 14/R - Regolamento regionale recante: 'Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)';
- DGR 29 marzo 2010, n. 72-13725 “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006”, come modificata con DGR n. 75-2074 del 17 maggio 2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 24 del 16 giugno 2011;
- Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- D. Lgs. 3.04.2006, n. 152 ‘Norme in Materia Ambientale’ e s.m.i..

6. Al fine di valutare in modo più approfondito gli impatti e quindi individuare le misure di mitigazione e/o compensazione più appropriate, si dovrà verificare la compatibilità degli interventi previsti - qualora interessino direttamente il territorio delle aree protette - rispetto alle finalità istitutive ed alle norme generali di tutela e salvaguardia stabilite agli artt. 7 e 8 della L.R. n. 19/2009; dovrà essere inoltre verificata la compatibilità con gli strumenti di gestione delle aree protette (Piani d'Area, Piani naturalistici). A tal proposito si ricorda che tali piani sono sovraordinati rispetto alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ad eccezione del Piano Paesaggistico. Si segnala che, come stabilito all'art. 26 della citata l.r. 19/2009, è fatto salvo il Piano d'Area vigente, che continua ad esplicare i suoi effetti anche nelle Aree contigue; per ogni intervento da realizzarsi

entro le Riserve naturali e l'Area contigua dovrà essere pertanto verificata la compatibilità con le prescrizioni del Piano d'Area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po.

7. Si dovrà verificare la coerenza delle azioni del programma con gli articoli di seguito riportati inerenti a categorie di beni individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio": art. 13 "Aree di montagna", art. 14 "Sistema Idrografico", art. 16 "Territori coperti da boschi", art. 18 "Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità". Si evidenzia, a tal proposito, che buona parte delle aree oggetto del Programma di interventi risultano sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136, 157 e 142 del D.Lgs. 42/2004 per le quali, quindi, vigono le disposizioni di tutela sopra citate. Si ricorda, inoltre, che a partire dalla data di adozione del P.p.r. non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 "Beni paesaggistici" del Codice, interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli sopra citati, oltre che degli articoli 23, 33 e 39 del Piano che sono sottoposti alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 143 del Codice. Si raccomanda, per quanto attiene agli ambiti di tutela paesaggistica presenti nelle aree di intervento, di verificare quanto riportato negli elaborati del Programma con gli elaborati del Ppr e in particolare con gli approfondimenti effettuati nella revisione del P.p.r. stesso in relazione ai Beni paesaggistici (Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte e Seconda parte). Si ricorda a riguardo che, per quanto attiene la trasformazione delle aree sottoposte a tutela, deve essere acquisita preventiva autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi secondo le procedure previste dalla normativa vigente (art. 146 del D.Lgs 42/2004).

8. In sede di progettazione di ogni singolo intervento dovrà essere verificata la presenza o meno di rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico interferito. Conseguentemente, caso per caso, dovranno essere individuate ed attuate le misure di mitigazione ritenute più efficaci per la tutela ambientale e morfologica del corpo idrico interessato. Poiché il Piano di Gestione è attualmente in fase di aggiornamento e il secondo ciclo di pianificazione dovrà essere completato entro dicembre 2015, fino a questa data per le verifiche di coerenza si dovrà far riferimento agli aggiornamenti presenti nel Progetto di Piano pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino del fiume Po in attuazione delle procedure richieste dalla direttiva 2000/60/CE per la realizzazione della partecipazione pubblica (<http://www.adbpo.it/on-multi/ADBPO/Home/articolo1541.html>).

9. In applicazione, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, del principio di precauzione ai fini della tutela degli ecosistemi naturali, già indicato nel Trattato sull'Unione europea, tutti i progetti degli interventi previsti dal Programma e suscettibili di interferire, anche indirettamente, sui Siti della Rete natura 2000, dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e del D.P.G.R. 16/R del 16/11/2001. Il livello di approfondimento della Valutazione d'Incidenza dei progetti sarà deciso dall'Autorità competente (Ente di gestione dell'area protetta in caso di delega, Settore regionale Aree naturali protette negli altri casi), secondo le indicazioni delle Linee guida di cui all'Allegato B della citata L.R. 19/2009. Tenuto conto del considerevole numero di interventi ricadenti sul medesimo bacino o versante, si ritiene necessario che nell'ambito della procedura di Valutazione d'Incidenza siano individuati ed analizzati congiuntamente gli impatti e le interferenze sugli habitat e le specie, al fine di evidenziare gli eventuali effetti cumulativi, prevedendo idonee misure di mitigazione. Si ricorda che la Valutazione d'Incidenza deve essere effettuata anche per gli interventi ricadenti al di fuori del confine del SIC/ZPS, qualora suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative su specie ed habitat. Si segnalano inoltre le Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 (D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014); tali misure sono costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i Siti della Rete Natura 2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito. Le suddette Misure sono

vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività nel territorio regionale. Si segnala infine che, con DGR 68-6271 del 02/08/2015, sono state approvate le misure sito-specifiche per il SIC IT1160058 “Gruppo del Monviso e Bosco dell’Alevè”, a cui fare riferimento per il Piano in oggetto.

10. Rispetto alla presenza nelle aree di intervento di specie di interesse conservazionistico, si dovrà effettuare in fase preliminare alla progettazione definitiva degli interventi una indagine almeno bibliografica su Banche dati Naturalistiche e Osservatorio Faunistico della Regione Piemonte, dati in possesso alla Aree protette (Interreg Aqua e Interreg Monviso) e studi e ricerche scientifiche disponibili, quali Studi ittici e sul Gambero di fiume della Provincia di Cuneo, al fine di verificare la potenziale presenza di specie quali Gambero di fiume, Trota marmorata, Scazzone, erpetofauna (tra cui in particolare la Salamandra di Lanza), avifauna e mammalofauna inserite negli allegati IV e II della Direttiva Habitat. In caso di presenza nell’area di specie di interesse conservazionistico sarebbe auspicabile uno studio più approfondito per valutarne l’effettiva presenza, oltre all’individuazione e la conseguente adozione di idonee misure di mitigazione e/o compensazione, anche nei territori al di fuori delle Aree protette o delle aree della Rete Natura 2000.

A titolo di esempio, si segnala che l’intervento CR04 in Comune di Crissolo - Valle Po, intercetta siti di presenza di una popolazione di Salamandra lanzai, localizzata lungo la pista di servizio del comprensorio sciabile di Pian Regina e nel Vallone dei Quarti (v. studio “Bergò”, 2006, disponibile presso l’Ente Parco). Non si può inoltre escludere a priori che gli interventi del PISIMM, interessino potenziali habitat della specie stessa: le salamandre, infatti, beneficiano in generale di elevati valori di umidità sia nella profondità del suolo (es. percolazioni), sia in superficie (es. rugiada) più facili a realizzarsi all’interno degli impluvi, nei fondovalle o in prossimità di torrenti, ruscelli o altri corpi d’acqua, come anche in contesti di versante nei tratti interessati da abbondanti infiltrazioni d’acqua. Infine, lungo la pista “Riondino” sono segnalate stazioni isolate di Aquilegia alpina, specie di interesse comunitario in Allegato IV della Direttiva Habitat. Stesse considerazioni rispetto alla non interferenza con la popolazione di Salamandra lanzai possono essere valide per gli interventi CR02 in località Pian Regina.

Si segnalano inoltre, con riferimento all’intervento RE09 in Comune di Revello – Valle Po, Torrente Ghiandole, le criticità connesse con gli interventi di rinaturazione già effettuati dall’Ente Parco, in aree di proprietà regionale, con la prossimità del SIC IT160009 “Confluenza Po-Bronda” e la presenza di specie ittiche di importanza comunitaria e conservazionistica quali Lampreda padana, Trota marmorata, Vairone, Scazzone (Allegato II -Direttiva Habitat), Luccio, Sanguinerola e Temolo (fonte studio CREST, 1997 – Studio nell’ambito dell’Interreg IIIA AQUA, 2006), con la presenza quasi continua di Reynoutria japonica, specie alloctona altamente invasiva che provoca danni ambientali ed economici.

Si segnala infine, con riferimento all’intervento GA02 in Comune di Gambaasca – Valle PO – T. Gambaasca, la presenza di specie ittiche di interesse comunitario, quali lo Scazzone e il Vairone (All. II Direttiva Habitat), con popolazioni ricche e ben strutturate: si tratta di una situazione molto rara in Valle Po e sicuramente la più interessante per la conservazione delle specie. Inoltre, anche in tal caso è da valutare la possibile diffusione di Reynoutria japonica.

11. Nelle successive fasi progettuali di dettaglio dei singoli interventi dovranno essere recepite le seguenti indicazioni:

- verifica sistematica rispetto ai criteri e contenuti del Contratto di fiume dell’Alto Po, di prossimo avvio;
- valutazione dei possibili impatti cumulativi degli interventi previsti dal PISIMM sul tratto di corpo idrico dati da pressioni già esistenti (opere idrauliche trasversali o longitudinali, captazioni, ...);

- sfasamento temporale degli interventi sulla stessa asta/bacino, in modo da ridurre l'effetto cumulativo degli impatti;
- definizione di cronoprogrammi degli interventi che non vadano ad interferire con i periodi riproduttivi delle varie specie (in particolar modo ittiofauna e avifauna) presenti negli habitat interessati (ambiente acquatico, boschivo, ed eventualmente roccioso);
- utilizzo preponderante e ogni volta che tecnicamente possibile di tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino della componente vegetazionale interferita con specie autoctone tipiche della stazione;
- occupazione di aree il più limitate possibile da parte dei cantieri e ripristino ambientale di tali aree;
- accurata progettazione delle opere al fine di una minimizzare il più possibile l'impatto sugli habitat, sulla connettività, funzionalità ecologica e morfologia dei corpi idrici oggetto di intervento e predisposizione di adeguati piani di ripristino.

12. In considerazione del pregio paesaggistico che le aree montane delle Valli Po-Bronda-Infernotto e della Valle Varaita presentano, nella progettazione degli interventi dovrà essere posta particolare attenzione ai caratteri peculiari delle vallate alpine, ambientali, paesaggistici e di interesse storico-architettonico-documentario, privilegiando l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e prevedendo le opportune opere di integrazione paesaggistica e mitigazione, oltre alle azioni di compensazione richieste dalla normativa vigente per gli interventi in ambito boscato (cfr. "Comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile del 7 agosto 2014" – B.U. n. 32 del 7/08/2014). In particolare dovrà essere posta particolare attenzione ai potenziali effetti negativi determinati dalla realizzazione di manufatti (consolidamenti spondali con scogliere, realizzazione di briglie, etc.), rispetto alle diverse componenti naturalistico-ambientali, storico-culturali e scenico percettive che compongono il paesaggio montano e fluviale, anche mediante attenta valutazione delle soluzioni progettuali proposte, da adeguare alle specifiche valenze paesistiche.

13. I singoli progetti esecutivi delle opere di sistemazione montana dovranno individuare le cave in attività presso le quali saranno reperiti i materiali inerti (granulati e blocchi da scogliera) necessari per la realizzazione degli interventi.

14. I progetti esecutivi degli interventi dovranno essere redatti seguendo le disposizioni indicate nella "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/ 2010 e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011 e con quanto previsto dalla D.G.R. n. 38-8849 del 26/08/2008 e relativi allegati oltre alle disposizioni attuative dell'art. 37 della L.R. 16/1999. La disciplina di cui alla suddetta D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/ 2010 prevede in particolare che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica. Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica.

La disciplina sopra citata è scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina: http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disciplina_lavori_alveo.pdf.

15. La progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal PISIMM dovrà essere effettuata secondo gli indirizzi e le modalità contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-8849 del 26 maggio 2008 “Approvazione degli “Indirizzi tecnici in materia di manutenzioni e sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali” e nuove disposizioni attuative art. 37 della legge regionale n. 16/1999” e negli Allegati A (Indirizzi tecnici in materia di manutenzioni e sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali), B (Coordinamento regionale manutenzione alvei e bacini montani) e C (Gestione selvicolturale della vegetazione riparia e interventi su boschi protettivi) della D.G.R. medesima.

16. Al fine di limitare l’espansione delle specie vegetali alloctone invasive lungo le aste del torrente Varaita e del fiume Po e dei loro affluenti in occasione della realizzazione degli interventi indicati nel PISIMM che prevedono aree di cantiere con movimenti terra, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi si invita a fare riferimento alle indicazioni ed alle misure di prevenzione contenute nel sito web della Regione Piemonte alle pagine http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm. In particolare, ai sensi della DGR 46-5100 del 18/12/2012, dovrà essere censita preventivamente la presenza sul sito dell’intervento di specie inserite negli elenchi di specie alloctone invasive per la Regione Piemonte e dovranno essere attuate tutte le misure necessarie alla gestione delle medesime al fine di non aumentarne l’espansione. Parallelamente si dovranno adottare tutte le precauzioni possibili, in fase di cantiere e ripristino dello stato dei luoghi, per non trasferire in loco terreni di riporto/suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive, in particolare per quanto riguarda la sp. *Reynoutria japonica*, che si diffonde con molta facilità lungo bordi strada e lungo le sponde dei corpi idrici. Sempre al fine di contrastare la potenziale espansione delle piante alloctone invasive si dovranno rinverdire preventivamente i cumuli di materiale terroso eventualmente depositati in cantiere per un loro riutilizzo, ovvero non creare aree aperte non vegetate da essenze arboree autoctone in grado di tenere sotto controllo la diffusione delle specie alloctone

17. Gli interventi in ambito fluviale, nonché le mitigazioni/compensazioni previste, dovranno essere improntati sui principi propri della cosiddetta riqualificazione fluviale, ai sensi anche della normativa vigente (dir. 2000/60/CE; dir. 92/43/CEE; D. Lgs. 152/2006, P.S.F.F. dell’Autorità di Bacino del Po, L.R. 32/1982, D.C.R. 31 luglio 1991 n. 250-11937 s.m.i., Circolare 8/EDE/1996, L.R. 40/1998, D.C.R. 13 marzo 2007 n. 117-10731, D.G.R. 26 maggio 2008 n. 38 – 8849, D.G.R. 29 dicembre 2010 n. 60-1367, ecc.), evitando cioè il più possibile l’implementazione delle artificializzazioni e dei fenomeni di banalizzazione dei corpi idrici.

18. Per le nuove opere idrauliche previste, dovrà essere effettuata l’applicazione preventiva in fase progettuale (calcolo indice situazione attuale e simulazione indice a seguito dell’esecuzione opera) dell’indice di monitoraggio dei parametri morfologici (IQMm), di cui al metodo IDRAM “Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d’acqua”, recentemente pubblicato dall’ISPRA, al fine di quantificare i possibili effetti delle opere previste sulla qualità morfologica del corpo idrico, nel rispetto di quanto previsto dalla Dir. 2000/60/CE (link: <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/idram-sistema-di-valutazione-idromorfologica-analisi-e-monitoraggio-dei-corsi-dacqua>).

19. per quanto attiene alla manutenzione o alla costruzione di nuovi tratti di opere di difesa spondale di tipo classico, si suggerisce, a seguito di una preventiva esclusione della presenza in loco di piante alloctone invasive, di utilizzare esclusivamente terreno prelevato in loco, a seguito di un controllo sull’assenza di semi o propaguli vegetativi di specie invasive, e l’inserimento tra i massi, al di sopra del previsto livello medio del tirante idrico previsto, di talee di salice arbustivo prelevate in loco o di origine certificata per evitare la diffusione di specie vegetali alloctone.

20. Durante il riporto di materiale in alveo si dovrà evitare la complanarità del fondo e la banalizzazione dell'alveo attivo prevedendo la realizzazione di zone a diverse profondità (riffe e pool) o l'inserimento in alveo di materiali litoidi (massi) per differenziare la velocità della corrente, mitigazioni in grado di diversificare gli habitat al fine di mantenimento della fauna ittica presente.

21. Nell'ambito della movimentazione dei sedimenti si dovrà evitare lo spostamento dei mezzi d'opera e la realizzazione di piste di cantiere longitudinalmente all'interno dell'alveo, al fine di ridurre il rimaneggiamento o la distruzione di habitat acquatici per lunghi tratti ed il conseguente disturbo dell'ittiofauna presente. I mezzi di opera dovrebbero accedere in modo puntuale nei singoli tratti di intervento, prevedendo il ripristino delle aree ripariali danneggiate.

22. A seguito della rimozione di piante lungo le sponde, dovranno essere mantenuti una adeguata copertura e l'ombreggiamento del suolo, al fine di limitare la diffusione delle specie alloctone invasive.

23. Nei progetti di ripristino della sezione di deflusso, si dovrà rimuovere solo la parte delle sedimentazioni riscontrate nell'alveo per la quale, sulla scorta dei risultati di idonea relazione idrogeologica/idraulica, sia accertato l'effetto di occlusione idraulica dell'alveo.

24. Per gli interventi sulle aree ripariali coperte da boschi (ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4/2009) e sulla vegetazione di pertinenza del corpo idrico, si ricorda il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente (L.R. 4/2009 e Regolamento forestale), oltre alla presentazione, in fase di progettazione definitiva, ove necessario, del progetto di compensazione boschiva ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/2009 e al rispetto di quanto previsto delle Misure di Conservazione (D.G.R. 54-7409 del 07/04/2014) nelle aree della Rete Natura 2000, per quanto riguarda le buone pratiche.

25. Nella progettazione degli interventi previsti dal PISIMM dovrà essere verificata con i Consorzi Irrigui di secondo grado che operano nell'ambito del territorio della Comunità Montana Valli del Monviso l'esistenza di eventuali interferenze con le opere di presa e di restituzione delle acque e con la rete irrigua. Nel caso in cui ne sia stata accertata l'esistenza, le soluzioni più adatte per risolvere le interferenze ed il cronoprogramma relativo alla realizzazione degli interventi dovranno essere concordati con i soggetti gestori delle infrastrutture irrigue interferite, in modo da assicurare la funzionalità della rete nel periodo di irrigazione e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione in maniera agevole e in sicurezza. A tal fine si invita a fare riferimento al Consorzio Irriguo di II grado Saluzzese – Varaita (Via Silvio Pellico 16 – 12037 Saluzzo (CN) - tel. 0175-249150) e Consorzio Irriguo di II grado Sinistra Po - Valle Po (Via S. Croce – 12034 Paesana (CN) – tel. 0175-94273).

26. Il terreno agrario derivante dalle eventuali operazioni di scotico necessarie per la realizzazione degli interventi del PISIMM dovrà essere adeguatamente accantonato, conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi.

27. La progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi contenuti nel Programma dovrà sviluppare adeguatamente gli interventi di recupero e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell'ambito degli interventi di sistemazione e di recupero ambientale (inerbimenti, messa a dimora di alberi e arbusti) delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori, dovrà essere previsto un

adeguato periodo di manutenzione delle opere a verde, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

28. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione degli interventi, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione degli interventi previsti dal Programma, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente, all'Organo Tecnico ed ai soggetti competenti in materia ambientale e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia